

Decreto del 12/02/2004 - Min. Economia e Finanze

Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2004

Abrogato da: Decreto del 15/01/2015 n. Articolo 10

Articolo 4

Accredito degli importi.

Articolo 4 - Accredito degli importi.

In vigore dal 23/02/2004 al 20/01/2015

1. Ai sensi dell'**art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385**, i soggetti di cui all'art. 1 accreditano alla clientela gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti.

[Torna al sommario](#)